



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2009

=====

ADDI' 06/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|            |             |            |             |            |           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| MARRAZZO   | Pietro      | Presidente | FICHERA     | Daniele    | Assessore |
|            |             | vice       |             |            |           |
| MONTINO    | Esterino    | Presidente | MANCINI     | Claudio    | "         |
| ASTORRE    | Bruno       | Assessore  | MICHIANGELI | Mario      | "         |
| COCCATELLI | Anna Salome | "          | NIERI       | Luigi      | "         |
| COSTA      | Silvia      | "          | RODANO      | Giulia     | "         |
| DALIA      | Francesco   | "          | TIBALDI     | Alessandra | "         |
| DE ANCELIS | Francesco   | "          | VALENTINI   | Daniela    | "         |
| DI CARLO   | Mario       | "          | ZARATTI     | Filiberto  | "         |
| DI STEFANO | Marco       | "          |             |            |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MANCINI - NIERI - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 62

Oggetto:

Adesione ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione o la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Gavignano - Realizzazione di un campo da gioco di calcetto e calcetto Soc. Lupatuti Marcello - cod. ASP 1/33" in variante al vigente P.R.G.





62 - 6 FEB. 2009 *RS*

**-OGGETTO:** Adesione ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - **Patto Territoriale delle Colline Romane** – “Comune di Gavignano - Realizzazione di un campo da gioco di calcetto e calciotto Soc. Lupicuti Marcello – cod. ASP 1733” in variante al vigente P.R.G.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

#### PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 19 dicembre 2007;

#### CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un campo di calcetto, con annessa tribuna, all'interno della quale trovano ubicazione i locali di servizio;  
Che tale opera comporta un incremento occupazionale.

#### PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;


#### RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

#### VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;  
Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Gavignano nn. 20 e 21 del 13 maggio 2005;  
I verbali ed i pareri della Conferenza di Servizi;  
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;





62 -6 FEB. 2009 *PS*

### VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;  
La L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
L'art. 2 commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";  
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

### RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

### DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,  
Di aderire ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - **Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Gavignano - Realizzazione di un campo da gioco di calcetto e calciotto Soc. Lupicuti Marcello - cod. ASP 1733"** in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 FEB 2009



ALLEG. alla DELIB. N. 62 *PO*  
DEL 6 FEB. 2009

REGIONE  
LAZIO

PROVINCIA  
DI  
ROMA

COMUNE  
DI  
GAVIGNANO

### ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 **Patto Territoriale delle Colline Romane – “Comune di Gavignano – Realizzazione di un campo da gioco di calcetto e calciotto Soc. Lupicuti Marcello – cod. ASP 1733”** in variante al vigente P.R.G.

### PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del “Patto Territoriale delle Colline Romane”;

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Gavignano con deliberazione n. 20 del 13 maggio 2005, ha espresso parere positivo in ordine alla realizzabilità del progetto;

Che il Consiglio Comunale di Gavignano con deliberazione n. 21 del 13 maggio 2005 ha adottato la variante urbanistica;

Che il Segretario comunale del Comune di Gavignano con nota prot. n. 4265 del 06 settembre 2005 ha certificato la mancata presentazione di osservazioni;

Che in data 21 febbraio 2007 si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria.

Che il Presidente p.t. della Regione Lazio, su richiesta del Presidente p.t. della Provincia di Roma, ha convocato apposita Conferenza di servizi anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma conseguente;

Che l'Agenzia Sviluppo Province ha consegnato, con nota prot. n. GI 834 del 7 maggio 2007, tra l'altro, la tavola integrativa contenente la planimetria su base catastale.


Che la medesima Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 19 dicembre 2007;

### PRESO ATTO

Dei verbali della Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2007 e del 19 dicembre 2007;

Il Nulla Osta a condizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. mbac-sba-laz n. 14304 del 05 settembre 2006;





Il parere favorevole con prescrizioni reso dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i popoli – Area 2S/05 “Difesa del Suolo”, reso con nota prot. n. 50199 fasc. 6012 del 23 marzo 2007;

Il parere favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma e Provincia, reso nella seduta di Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2007 e confermato con nota prot. n.127086/2006 del 5 giugno 2008;

La dichiarazione di non competenza sull'intervento e nulla osta per la variante urbanistica resa dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno con nota prot. n. 1551 del 23 febbraio 2007;

La conferma dell'ammissibilità del progetto della Provincia di Roma – Dip.to XII come deliberato dal Tavolo di Concertazione del 03 marzo 2005, resa nella Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2007;

Parere di non competenza, limitatamente al vincolo idrogeologico, resa con nota prot. 0157514 fasc. 6949 del 27 dicembre 2007 dal Dip.to V “Risorse Agricole ed Ambientali” - Servizio IV Geologico - della Provincia di Roma, parere confermato nella seduta di Conferenza di servizi del 19 dicembre 2007;

La dichiarazione di inesistenza di gravame uso civico, vista l'analisi del territorio, resa dal rappresentante del Comune di Gavignano, Geom. Luigi Martinozzi, nella C.d.S. del 21 febbraio 2007 e confermata con nota prot.n. 3454 del 2 ottobre 2008;

La certificazione del Comune di Gavignano, prot. n. 680 del 15 febbraio 2007, che il terreno interessato dall'intervento è seminativo e privo di superficie boscata;

La certificazione dell'Amministrazione Comunale di Gavignano, datata 19 aprile 2007, attestante che il fosso denominato “Fosso di Valle Rotonda Credano” non è incluso nell'elenco delle acque pubbliche;

La dichiarazione resa dal rappresentante del Comune di Gavignano, Geom. Luigi Martinozzi, nella C.d.S. del 19 dicembre 2007, che attesta che l'area dell'intervento non è stata percorsa dal fuoco e non sono previste opere di rimboschimento;

Il parere preventivo di massima favorevole con condizioni dell'ASL Roma G, datato 23 settembre 2006;

La dichiarazione di esclusione dalla procedura di verifica di V.I.A., redatta dall'Arch. Vincenzo Centi in data 10 dicembre 2007.

**Tutto ciò premesso**, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Gavignano, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

#### **ART. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000 è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Gavignano denominato:



**“Comune di Gavignano - Impianto sportivo di calcetto e calciotto Lupicuti Marcello – cod. ASP 1733”** composto dai seguenti elaborati:

- Planimetria con delimitazione area d'intervento su base catastale.
- Relazione Tecnica;
- Elaborato grafico: Stralcio Carta Tecnica Regionale; Stralcio planimetria catastale; Stralcio Piano Territoriale Paesistico Tav. E1; Stralcio piano Territoriale Paesistico Tav. E3/4; Planimetria; Schema riassuntivo delle superfici; Piante scala 1:200; Prospetti scala 1:200; Sezioni scala 1:200.

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dall'intervento la cui destinazione urbanistica che, secondo il P.R.G. approvato con DGR 81 del 25 luglio 1981, muta da **“Zona E1 - Agricola”** a **“Zona per attrezzature di servizi privati”**, con gli indici ed i parametri urbanistici desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

#### **ART. 2**


La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

##### **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio**

Dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, laddove siano previsti scavi. Tempi e modalità dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona della Soprintendenza

##### **Regione Lazio –Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo**

1. Sia realizzata una fascia di salvaguardia di almeno 10 mt., destinata a verde, tra il fosso e la recinzione del campo;
2. A causa della morfologia pianeggiante e dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere progettate e realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche per evitare l'innesco di fenomeni di infiltrazione diffusa e di erosione areale;
3. I parcheggi dovranno essere realizzati in materiale drenante al fine di limitare le superfici impermeabilizzate;
4. Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove costruzioni, si proceda all'esecuzione di dettagliate indagini geognostiche finalizzate alla conferma delle caratteristiche lito-stratigrafiche e alla definizione dei parametri geomeccanici dei terreni, al fine di scegliere il piano di fondazione più idoneo;
5. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico;



6. Siano adottate le opere di sostegno provvisoria, all'atto dello scavo, per profondità superiori a mt. 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
7. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
8. Siano rispettate le indicazioni del progettista Dr. Agr. Elio Zimpi;
9. Siano utilizzate per l'arredo verde specie autoctone curando sia l'inserimento paesaggistico che la compatibilità fitoclimatica;
10. Sia riutilizzato lo strato superficiale del suolo proveniente dagli scavi per la ricostituzione del verde;
11. Siano realizzate recinzioni tra le proprietà con siepi di specie autoctone;
12. Siano salvaguardate le presenze arboree preesistenti;
13. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

#### **Azienda Sanitaria Locale Roma G**

- Vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'aerazione e l'illuminazione degli ambienti;
- Vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- L'altezza del locale spogliatoi sia almeno di mt. 2,70;
- L'edificio sia allacciato alla fognatura Comunale o in alternativa sia adottato un sistema di smaltimento acque reflue previsto dalla normativa vigente dimensionato per il numero di abitanti equivalenti.

#### **ART. 3**

*L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo ( 15 anni ), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.*

*Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.*


*Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.*

#### **ART. 4**

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Gavignano entro 30 giorni, a pena di decadenza.

#### **ART. 5**

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.



## ART. 6

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Gavignano – o suo delegato - - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

**Regione Lazio:            Il Presidente**

**Provincia di Roma:    Il Presidente**

**Comune di Gavignano: Il Sindaco**

**Roma li**

